ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Oggetto Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3

DPR 59/2013 nell'ambito del Procedimento di VIA/PAUR relativo al Polo estrattivo n. 34 - Comparto estrattivo Campolungo 2018 - Variante al Piano di Coltivazione Unita' di cava Campolungo 2014. Attivita' estrattiva di argilla da leterizi della Ditta Fornaci Laterizi Danesi Spa

in Comune di Lugagnano (PC).

n. DET-AMB-2020-3795 del 13/08/2020

Proposta n. PDET-AMB-2020-3913 del 12/08/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Determinazione dirigenziale

Questo giorno tredici AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VIA/PAUR RELATIVO AL POLO ESTRATTIVO N. 34 – COMPARTO ESTRATTIVO CAMPOLUNGO 2018 – VARIANTE AL PIANO DI COLTIVAZIONE UNITA' DI CAVA CAMPOLUNGO 2014. ATTIVITA' ESTRATTIVA DI ARGILLA DA LETERIZI DELLA DITTA FORNACI LATERIZI DANESI SPA IN COMUNE DI LUGAGNANO (PC).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30.7.2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07.11.2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8.5.2015 di *adozione del modello semplificato e unificato* per la richiesta di autorizzazione unica ambientale AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30.6.2015 Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21.12.2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18.4.2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7.9.2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3.4.2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26.10.1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- la legge 7.8.1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTA la nota prot. n. 7458 del 23/10/2019 (prot. arpae n. 164012 del 24/10/2019), con cui il comune di Lugagnano, in relazione la Provvedimento Unico di Autorizzazione e di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al "Progetto Definitivo unitario del Polo estrattivo n. 34 – Comparto Campolungo 2018, alla Variante al Piano di Coltivazione e sistemazione finale dell'Unità di Cava Campolungo 2014 e ai Piani di Coltivazione e sistemazione finale dell'Unità di Cava B e dell'Unità di Cava C", aveva:

- 1. convocato la prima seduta della conferenza di servizi istruttoria (per il giorno 04/11/2019) funzionale alle presentazione del suddetto progetto di attività estrattiva;
- 2. reso noto che gli elaborati del suddetto progetto, depositati presso lo stesso Comune dalla Ditta For-

naci Laterizi Danesi, erano consultabili sul sito internet del Comune di Lugagnano;

CONSIDERATO che nei suddetti elaborati progettuali, relativamente alla Variante dell'Unità di Cava Campolungo 2014, è contenuta anche l'apposita istanza, presentata dalla Ditta Fornaci Laterizi Danesi S.p.a., di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) inerente:

- 1. la richiesta dell'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 per le emissioni diffuse;
- 2. la comunicazione o nulla osta relativa all'impatto acustico,

PRESO ATTO che la richiesta (1) e la comunicazione (2) di cui sopra configurano la necessità di rilascio dell'AUA nell'ambito del Provvedimento Unico di Autorizzazione e di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al suddetto Progetto Definitivo con riferimento alla Variante al Piano di Coltivazione e sistemazione finale dell'Unita' di Cava Campolungo 2014;

VISTA la nota prot. n. 168643 del 31/10/2019 con cui il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza:

- 1. aveva comunicato che non era possibile partecipare alla conferenza di servizi prevista per il giorno 04/11/2019 per impegni già assunti in precedenza;
- in relazione alla suddetta istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), aveva fatto presente di non ravvisare la necessità di acquisire integrazioni e che vi era l'esistenza delle condizioni per procedere al rilascio della medesima AUA, nell'ambito del procedimento di VIA/PAUR (Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale) e con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 ed alla L.R. n. 4/2018, relativamente all'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 per le emissioni diffuse dell'Unità di Cava "Campolungo 2014" ed anche, in caso di valutazione positiva da parte di codesto Comune, per il titolo relativo all'impatto acustico;

RICHIAMATI gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

VISTA:

- 1. la nota prot. 4982 del 10/08/2020 (prot. Arpae n. 115619 del 10/08/2020) con cui il Comune di Lugagnano ha convocato per il giorno 14/08/2020, in modalità telematica (videoconferenza), la conferenza di servizi decisoria:
- 2. la comunicazione (pervenuta a mezzo di mail del 12/08/2020) del Comune di Lugagnano con cui ha riscontrato positivamente il documento previsionale di impatto acustico (acquisito con prot. del Comune di Lugagnano n. 3498 del 23/05/2019) allegato alla suddetta istanza di AUA;

TENUTO CONTO, per la parte pertinente all'adozione del provvedimento di AUA, del contributo fornito, con nota prot. n. 117346 del 12/08/2020, dal Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

richiesta dalla Ditta **FORNACI LATERIZI DANESI SPA** (C.FISC. 04537800155), per l'attività di "estrazione argilla da leterizio" effettuata nell'**UNITA' DI CAVA CAMPOLUNGO 2014-COMPARTO ESTRATTIVO CAMPOLUNGO 2018 DEL POLO ESTRATTIVO N. 34** in Comune di Lugagnano (PC), comprendente i seguenti titoli abilitativi;

- a) autorizzazione ad effettuare emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico,
- 2. di stabilire per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONI DIFFUSE

- a) per limitare la diffusione di polveri deve essere garantita l'umidificazione delle aree e delle piste non pavimentate interessate dal transito dei mezzi d'opera; l'umidificazione potrà essere attuata mediante appositi mezzi attrezzati per l'irrorazione dell'acqua e, qualora ne ricorra la necessità, deve essere effettuata anche sui cumuli di deposito temporaneo dei materiali inerti;
- b) la velocità degli autocarri adibiti al trasporto del materiale estratto lungo le piste di cantiere non dovrà superare i 15 km/ora;

DA' ATTO CHE:

- 1. il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Lugagnano Val d'Arda (Unione dei Comuni dell'Alta Val d'Arda) sulla base del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P:R. n. 59/2013 avrà durata 15 anni;
- 2. il presente atto di adozione acquisirà efficacia solo a seguito della Delibera di Giunta Comunale relativa all'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e dell'art. 20 della L.R. n. 4/2018, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) per l'intervento di cui trattasi;

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.